

FOGLIO INFORMATIVO – AIUTI DIRETTI

Gli aiuti diretti prevedono 2 tipi di contributi: il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio e il contributo per l'organizzazione di soluzioni individuali d'abitazione.

CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO A DOMICILIO

Possono beneficiare del contributo cantonale di sostegno al mantenimento a domicilio le persone beneficiarie di una rendita AVS o AI, il cui stato di dipendenza esige l'aiuto di altre persone (siano esse un familiare o terze persone) per poter rimanere al proprio domicilio ed evitarne il collocamento in istituto, e che presentano una determinata situazione finanziaria.

Le persone che beneficiano dell'aiuto diretto per il mantenimento a domicilio sono considerate datori di lavoro.

1. Presentazione della richiesta

La concessione del sussidio è vincolata all'inoltro del formulario *Richiesta di contributo cantonale per le spese di mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti (aiuti diretti)* debitamente compilato e accompagnato, se possibile, dagli allegati richiesti, all'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, Vicolo Santa Marta 2, 6501 Bellinzona.

Qualora la persona non sia ancora in possesso di tutti gli allegati, potrà inoltrare comunque il formulario, in quanto il diritto nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la richiesta per iscritto (data di ricezione all'Ufficio degli anziani e cure a domicilio) e avrà 6 mesi di tempo per completarla.

2. Validità territoriale e residenza

Il sussidio per il mantenimento a domicilio è una prerogativa del Cantone Ticino e ha validità solo sul territorio cantonale, quindi le prestazioni di aiuto e assistenza devono svolgersi nel Cantone Ticino; i soggiorni fuori Cantone di breve durata (non più di tre mesi, anche non consecutivi, per anno) non interrompono il diritto al contributo per le spese di mantenimento a domicilio.

Per avere diritto a tale contributo, i richiedenti devono inoltre risiedere in Canton Ticino da almeno 3 anni.

3. Assegno per grandi invalidi (AGI)

Lo stato di dipendenza è ritenuto provato nel caso di beneficiari dell'Assegno per Grandi Invalidi (AGI). Questo assegno viene riconosciuto a quelle persone che, a causa di un danno alla salute, hanno bisogno costantemente dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare, provvedere alla pulizia personale, spostarsi, ecc.) o necessitano di sorveglianza personale. L'AGI può essere concesso di grado elevato, medio o esiguo a dipendenza degli atti nei quali la persona necessita di aiuto.

Per le persone in età AVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge al più presto dopo 6 mesi dall'intervenuta invalidità; in questo caso la persona potrà inoltrare una richiesta di contributo per le spese di mantenimento a domicilio anche se non è ancora trascorso tale periodo. La decisione di contributo mantenimento a domicilio, retroattiva al mese di richiesta del contributo, verrà però emessa solamente al momento della trasmissione all'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio di una copia della decisione ufficiale di concessione dell'AGI.

Per le persone in età AI, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge al più presto dopo un anno dall'intervenuta invalidità; se non fossero ancora trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'invalidità, per determinare il grado di dipendenza da terzi, necessitiamo della copia del formulario di richiesta dell'AGI compilata da un assistente sociale (vedi elenco in calce), alla quale andrà allegato un certificato da parte del medico curante con la diagnosi e la conferma della correttezza di quanto indicato nel formulario. In questo caso sarà emessa una decisione di contributo per le spese di mantenimento a domicilio valida fino al termine dell'anno di attesa, in seguito bisognerà presentare una decisione ufficiale di AGI.

Il formulario per la richiesta di AGI può essere scaricato dal sito internet dell'istituto delle assicurazioni sociali (www.ti.ch/iasticino sotto la sezione formulari) oppure richiesto allo sportello AVS del comune di domicilio.

4. Prestazioni complementari (PC) all'AVS/AI

Il sussidio è commisurato alla capacità finanziaria del richiedente ed è determinato sulla base dei dati contenuti nel foglio di calcolo allestito dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la decisione di prestazione complementare (PC).

I beneficiari di prestazione complementare (sia coloro che ricevono una rendita mensile che coloro per i quali la PC procede solamente con il pagamento integrale o parziale del premio della cassa malati) dovranno allegare al formulario di richiesta degli aiuti diretti il foglio di calcolo PC valido per l'anno in corso (che viene inviato ogni inizio anno dall'istituto delle assicurazioni sociali).

Per avere diritto al contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio non è indispensabile essere beneficiari di prestazione complementare; è però necessario presentare una regolare richiesta al fine di ottenere il foglio di calcolo che servirà per la valutazione della situazione finanziaria del richiedente e per stabilire l'ammontare del sussidio. Se la persona è già in possesso di un foglio di calcolo della PC rifiutato a causa di un'eccedenza di entrate, potrà allegarlo alla richiesta se lo stesso risale al massimo a due anni prima rispetto alla richiesta di aiuti diretti.

Negli altri casi la persona dovrà compilare una nuova richiesta di prestazione complementare.

Dal 01.01.2021 la PC ha introdotto una soglia finanziaria di CHF 100'000.00 per le persone sole e CHF 200'000.00 per le coppie per l'ottenimento del foglio di calcolo (per calcolare tale soglia non è considerata l'eventuale casa ad uso primario proprio di proprietà del richiedente). Qualora la situazione finanziaria del richiedente oltrepassi questa soglia, il formulario di richiesta PC compilato, con i relativi allegati, andrà inoltrato direttamente al nostro ufficio.

Se invece il richiedente non raggiunge tale soglia, la richiesta andrà inviata all'istituto delle assicurazioni sociali che emetterà un foglio di calcolo ufficiale.

Il formulario per la richiesta di PC può essere scaricato dal sito internet dell'istituto delle assicurazioni sociali (www.ti.ch/iasticino sotto la sezione formulari) oppure richiesto allo sportello AVS del comune di domicilio.

5. Rimborsi

Il contributo cantonale di sostegno al mantenimento a domicilio è sussidiario ad altre prestazioni sociali concesse per il medesimo scopo; i rimborsi da parte della prestazione complementare, della cassa malati o dell'AI saranno quindi conteggiati nel calcolo del contributo.

Qualora vi fosse una persona esterna all'economia domestica (che non vive con il richiedente) che si occupa di pulire, stirare, fare la spesa, ecc., andranno richiesti i rimborsi per spese di aiuto domestico alla prestazione complementare (per maggiori informazioni www.iasticino.ch oppure 091/821.91.11). Nel caso di una coppia, andranno indicati i rimborsi per spese di aiuto domestico ricevuti anche dal coniuge che non beneficia del contributo per le spese di mantenimento a domicilio.

In caso di assunzione di una persona esterna alla famiglia (badante) occorrerà inviare la richiesta di aiuti diretti al nostro ufficio e parallelamente richiedere alla prestazione complementare il rimborso per costi di cure a domicilio. Nel frattempo la richiesta di aiuti diretti resterà in sospeso e solo in un secondo tempo si valuterà l'eventuale diritto.

Per contro non andranno segnalati i rimborsi da parte della prestazione complementare relativi alla franchigia e alla quota del 10% non riconosciuta dalla cassa malati, così come i rimborsi per spese di dentista o spese di trasporto.

Il contributo cantonale per le spese di mantenimento a domicilio tiene conto anche dei rimborsi ricevuti da parte della cassa malati (sottoscritti con una polizza LCA) per spese di aiuto domestico (ad esempio: CHF 50. -- al giorno per massimo 30 giorni all'anno). Nel caso di una coppia, non andranno indicati i rimborsi ricevuti dal coniuge che non beneficia del contributo per le spese di mantenimento a domicilio.

Anche i rimborsi da parte dell'assicurazione invalidità concessi come contributo d'assistenza (CDA) saranno conteggiati nel calcolo del contributo per le spese di mantenimento a domicilio.

Nel caso in cui vi fossero modifiche relative a rimborsi per aiuto domestico e per costi di cure a domicilio da parte della PC e della cassa malati, nonché al contributo d'assistenza dell'AI, queste andranno segnalate tempestivamente all'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio per il ricalcolo del contributo.

6. Assenze dal domicilio

Il contributo tiene conto delle assenze dal domicilio. Sul formulario di richiesta andrà quindi indicato se si frequenta un centro diurno, un laboratorio, una scuola oppure se si lavora, in quanto questo comporta la riduzione del sussidio proporzionalmente alla presenza nella struttura stessa.

Anche le ospedalizzazioni hanno in influenza sul contributo: se la persona è assente dal domicilio per oltre 30 giorni all'anno (per chi beneficia del contributo solamente per una parte dell'anno bisognerà fare un calcolo pro rata, quindi al massimo 2.5 giorni per mese completo di contributo), dal 31° giorno viene dedotto il contributo; per questo motivo bisognerà informare l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio in caso di ospedalizzazioni superiori ai 30 giorni annui.

7. Interruzione del diritto

Il diritto al contributo cantonale di sostegno al mantenimento a domicilio si interrompe il giorno del decesso, del collocamento in istituto o del trasferimento fuori dal cantone Ticino. I soggiorni fuori Cantone di breve durata (non più di tre mesi, anche non consecutivi, per anno) non interrompono il diritto all'aiuto diretto. In caso di estinzione del diritto all'aiuto diretto, il contributo sarà ridefinito secondo i giorni effettivi di diritto.

Nel caso in cui fossero già stati versati acconti superiori all'importo spettante, l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio chiederà la restituzione dell'eccedenza al beneficiario o ai suoi eredi.

8. Altre informazioni utili

Assoggettamento fiscale

Il sussidio per il mantenimento a domicilio è soggetto all'imposizione fiscale; sarà quindi considerato come reddito imponibile per il beneficiario stesso o per le persone a cui viene versato sotto forma di salario per l'assistenza prestata.

Assoggettamento contributivo

Il beneficiario del sussidio è considerato datore di lavoro e come tale è tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF e ad assicurare il dipendente contro gli infortuni. Per l'affiliazione quale datore di lavoro occorre rivolgersi allo sportello AVS del proprio comune di domicilio e compilare un formulario da riconsegnare allo stesso sportello (il formulario è anche disponibile sul sito www.iasticino.ch). Tutti i contributi saranno conteggiati dall'Istituto delle assicurazioni sociali, che invierà al datore di lavoro degli acconti trimestrali ed un conguaglio a fine anno.

Occorre inoltre sapere che ogni datore di lavoro deve assicurare i propri collaboratori per la previdenza professionale (LPP) se il salario lordo annuale soggetto ad AVS supera la soglia d'ingresso (nel 2024: CHF 22'050.00). Per informazioni sulla LPP rivolgersi all'istituto collettore LPP (Bellinzona, tel. 091/610 24 24).

Accrediti per compiti assistenziali

I familiari curanti potrebbero beneficiare degli accrediti per compiti assistenziali. Le disposizioni legali prevedono che, per il calcolo delle rendite AVS, possano essere conteggiati anche accrediti per compiti assistenziali. Questi accrediti costituiscono dei supplementi al reddito dell'attività lucrativa utilizzato per il calcolo della rendita e devono consentire alle persone che hanno assistito parenti bisognosi di cure di ricevere una rendita più elevata. Non si tratta tuttavia di prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto. Le persone che hanno assistito parenti bisognosi di cure possono far valere accrediti per compiti assistenziali al più presto a partire dall'anno civile successivo al compimento dei 17 anni fino al massimo al 31 dicembre dell'anno civile precedente il pensionamento.

I parenti devono essere bisognosi di cure: tali sono le persone che percepiscono dall'AVS, dall'AI, dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato. L'assegno per grandi invalidi concesso ai minorenni bisognosi di cure è equiparato all'assegno per grandi invalidi. Per parenti s'intendono i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, i nonni, i coniugi, i suoceri e i figliastri.

Il diritto sussiste solo se la persona bisognosa di cure e quella che l'assiste vivono prevalentemente, cioè durante almeno 180 giorni all'anno, non troppo distanti l'una dall'altra. Questa condizione è adempiuta se la distanza fra le due persone non supera i 30 chilometri o l'ora di tragitto.

L'accredito per compiti assistenziali deve essere richiesto ogni anno alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona bisognosa di cure.

Per maggiori informazioni: www.iasticino.ch oppure 091/821.91.11.

CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOLUZIONI INDIVIDUALI D'ABITAZIONE

Il contributo per l'organizzazione di soluzioni individuali d'abitazione ha lo scopo di sostenere le persone anziane o invalide che devono effettuare delle spese ingenti per delle modifiche nella loro abitazione, necessarie per consentire loro di continuare a viverci.

Possono essere finanziati l'acquisto e l'installazione di apparecchi speciali (montascale, in casi particolari ascensore, ecc.), così come le modifiche strutturali all'abitazione per l'eliminazione di barriere architettoniche (adeguamento di locali sanitari, ecc.).

Il contributo viene stabilito caso per caso in base alla situazione finanziaria del richiedente; attualmente l'aiuto diretto viene concesso per spese superiori a CHF 3'000.00 e l'importo massimo concesso è fissato a CHF 40'000.00.

Lo stato di dipendenza e la situazione finanziaria sono valutati come per il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio (vedasi punti 3. e 4).

La domanda di sussidio dovrà essere presentata da un servizio sociale (ad es. Pro Senectute e Pro Infirmis). L'assistente sociale ha il compito di verificare la fondatezza della richiesta e di contattare l'architetto di integrazione handicap ticino incaricato di redigere un rapporto tecnico sull'idoneità delle soluzioni d'abitazione.

Per iniziare i lavori di ristrutturazione occorre aspettare il preavviso favorevole da parte dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Non vengono concessi sussidi retroattivamente, a lavori già deliberati, iniziati o ultimati.

Per informazioni:	Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio Vicolo Santa Marta 2 6501 Bellinzona
Email	dss-uacd.aiutidiretti@ti.ch
Sito internet	www.ti.ch/contributodomicilio
Telefono	091 814 54 73 / 091 814 54 74 / 091 814 54 83
Persone di contatto	Amelia Gianella / Raffaella Martelli / Antonio Saredo-Parodi

Per assistenza nelle procedure (AGI, Prestazioni complementari all'AVS/AI, soluzioni individuali d'abitazione, etc.):

- Per persone beneficiarie della rendita AVS, contattare **Pro Senectute Ticino e Moesano:**

Sede Balerna	091/695 51 41	Sede Bellinzona	091/850 60 20
Sede Biasca	091/862 42 12	Sede Muralto	091/759 60 20
Sede Lugano	091/912 17 17		
- Per persone beneficiarie della rendita AI, contattare **Pro Infirmis Ticino e Moesano:**

Sede Bellinzona	058/775 38 70	Sede Locarno	058/775 37 50
Sede Lugano	058/775 37 70		